

CODICE DEONTOLOGICO ARBITRI

ART.1 Accettazione del codice deontologico

1. Colui che accetta l'incarico di arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, sia che la nomina sia stata effettuata dalle parti sia dal Consiglio Arbitrale, deve svolgere il proprio mandato nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale e del presente Codice Deontologico.
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico l'arbitro riceve una copia del presente codice e ne sottoscrive un'altra, che viene acquisita agli atti d'ufficio, per presa visione e per specifica accettazione delle norme in esso contenute.
3. Quanto sopra riportato si applica anche al consulente tecnico nominato d'ufficio nel procedimento arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale.

ART. 2 Competenza

1. L'arbitro non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza o che per la loro complessità richiedano un impegno eccessivamente gravoso con conseguente impossibilità di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito.
2. L'accettazione della nomina di arbitro fa presumere la propria competenza e disponibilità a svolgere l'incarico.
3. E' dovere di chi aspira ricoprire la carica di arbitro curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga la propria attività.

ART. 3 Imparzialità e indipendenza

1. L'arbitro deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità propria della funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti.
2. L'arbitro nell'espletamento della propria funzione ha il dovere di conservare la propria autonomia e indipendenza sottraendosi a qualsiasi forma, diretta o indiretta, di pressione, condizionamento e interferenza da parte di soggetti pubblici o privati.
3. Qualora relazioni di parentela o d'affinità, interessi in comune con una delle parti, rapporti commerciali o professionali, legami d'amicizia o altri fattori possano influire sull'imparziale espletamento dell'ufficio d'arbitro, il soggetto designato ha il dovere di segnalare per iscritto al Consiglio Arbitrale, per gli eventuali provvedimenti del caso, le ragioni che a suo avviso risultano ostative all'assunzione dell'incarico.
4. Allo stesso modo devono essere segnalati gli eventuali rapporti professionali, associativi o commerciali intrattenuti con le parti dal soggetto designato quale arbitro o da un suo familiare.
5. Il Consiglio Arbitrale valuta la rilevanza dei fatti resi noti e delibera in merito all'eventuale incompatibilità soggettiva con riferimento allo specifico procedimento arbitrale, adottando, se opportuno, il provvedimento di sostituzione dell'arbitro coinvolto.

ART.4 Dichiarazione di imparzialità e indipendenza

1. Con la dichiarazione di accettazione l'arbitro deve trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza e imparzialità.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.

3. Il successivo accertamento dei fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dal Consiglio Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento.

ART.5 Sollecitazione dell'incarico

1. E' vietata ogni condotta diretta a sollecitare il conferimento di incarichi arbitrari.
2. Successivamente all'assunzione dell'incarico è vietata ogni forma, anche indiretta, che faccia menzione dell'ufficio d'arbitro. Quest'impegno vincola anche i soggetti non iscritti ad albi professionali che vietino o limitino le attività promozionali degli iscritti.

ART.6 Probità, decoro e buona fede

1. L'arbitro è chiamato a svolgere la propria funzione improntando il proprio comportamento a probità, correttezza e buona fede.

ART.7 Riservatezza

1. L'arbitro e i suoi eventuali collaboratori hanno il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale. Non devono pertanto né fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; né rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
2. Può essere data notizia dei procedimenti e dei lodi nelle pubblicazioni scientifiche/giuridiche solo previa autorizzazione del Consiglio Arbitrale nel rispetto di quanto concordato con le parti.
3. Nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, l'arbitro deve evitare qualsiasi riferimento a fatti, dati e circostanze che non siano di dominio pubblico. In detta ipotesi si deve ispirare a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

ART.8 Relazioni fra le parti

1. L'arbitro durante il procedimento deve evitare ogni forma di comunicazione con le parti, ivi compresa quella che l'ha nominato, così come con gli altri arbitri ed i difensori, che non rientri nelle procedure concordate fra gli stessi arbitri.
2. L'arbitro deve astenersi dal comunicare alle parti e ai difensori provvedimenti adottati nel corso della procedura, prima che vengano notificati in forma ufficiale a tutte le parti costituite in giudizio.

ART.9 Tentativo di conciliazione

1. In qualunque momento del procedimento, l'arbitro può tentare di comporre la controversia e può invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione.

ART.10 Deliberazione del lodo

1. L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo in caso di deliberazione a maggioranza del Tribunale Arbitrale.

ART. 11 Spese

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario e alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dal Consiglio Arbitrale secondo il tariffario fissato dalla Camera Arbitrale.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano fare aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 12 Violazione del codice deontologico

1. L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio Arbitrale, che a seguito di tale violazione può anche rifiutarne la nomina in successivi procedimenti.